	COMUNE DI VAL MARA - VIA CANTONALE 89 - 6818 MELANO - cancelleria@valmara.ch	M-UCA-12.01
	MODULO	
Decorrenza: 01.10.2025	RICHIESTA DI CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI D'ARCHIVIO SOTTOPOSTI A TERMINI DI PROTEZIONE	
		Pagina 1 di 3

Conformemente alle esigenze della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) del 9 marzo 1987 e Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT) del 15 marzo 2011, questo formulario deve essere presentato alle autorità competenti per ottenere l'autorizzazione a consultare documenti versati agli archivi del Comune di Val Mara e sottoposti ai termini di protezione

Dati del richiedente

Cognome:
Name/Nom

Nomi:
Vornamen/Prénoms

Indirizzo Completo:
Wohnadresse/Adresse

No. telefono:
Telefonnummer/ Numéro de téléphone

E-mail:

Contesto e giustificazione della domanda

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> professionale | <input type="checkbox"/> edizione di fonti |
| <input type="checkbox"/> lavoro scientifico | <input type="checkbox"/> diritto |
| <input type="checkbox"/> genealogia | <input type="checkbox"/> patrimonio |
| <input type="checkbox"/> monografia locale | <input type="checkbox"/> hobby |
| <input type="checkbox"/> insegnamento | <input type="checkbox"/> mandato (di:.....) |
| <input type="checkbox"/> lavoro scolastico | <input type="checkbox"/> altro: |
| <input type="checkbox"/> documentazione | |

Motivo e giustificazione della domanda:


.....

.....

.....

.....

.....

	COMUNE DI VAL MARA - VIA CANTONALE 89 - 6818 MELANO - cancelleria@valmara.ch	M-UCA-12.01
	MODULO	
Decorrenza: 01.10.2025	RICHIESTA DI CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI D'ARCHIVIO SOTTOPOSTI A TERMINI DI PROTEZIONE	
		Pagina 2 di 3

Fondo/sezione/documenti richiesti

Fondo/sezione/documenti:

Segnatura unità di conservazione:

Data: **Firma richiedente:**

LASCIARE BIANCO

Autorizzazione di consultazione dell'autorità competente


.....
.....
.....
.....

Per l'autorità Competente

Cognome: **Nomi:**

Funzione:

Data: **Firma:**

	COMUNE DI VAL MARA - VIA CANTONALE 89 - 6818 MELANO - cancelleria@valmara.ch	M-UCA-12.01
	MODULO	
Decorrenza: 01.10.2025	RICHIESTA DI CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI D'ARCHIVIO SOTTOPOSTI A TERMINI DI PROTEZIONE	
		Pagina 3 di 3

Estratto delle disposizioni legali e regolamentari

Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP) del 9 marzo 1987 e Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT) del 15 marzo 2011 e legge sull'archiviazione e sugli archivi pubblici (LArch) del 5 marzo 2011.

LPDP

Art. 11 ¹Dati personali possono essere trasmessi a persone private se:

- a) l'organo responsabile vi è autorizzato o obbligato dalla legge, oppure
- b) la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è formalmente opposta, ai sensi e nei limiti dell'art. 25a, alla loro trasmissione, oppure
- c) la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze permettono di presumerlo; trattandosi di dati personali meritevoli di particolare protezione, il consenso deve essere esplicito.

Art. 12 L'Ufficio controllo abitanti trasmette, su richiesta scritta, le indicazioni concernenti il cognome, il nome, il sesso, l'indirizzo, la data di arrivo e di partenza, la professione, il luogo di origine e la data di nascita di una singola persona, se l'istante fa valere un interesse legittimo.

c) disposizioni comuni

Art. 14 ¹La trasmissione di dati personali può essere limitata o sottoposta a condizioni qualora vi ostino importanti interessi pubblici o i dati si rivelino meritevoli di particolare protezione per la persona interessata.

LIT:

Art. 9 ¹Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.

²Essa può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne copia; un diritto all'invio di copie è riconosciuto se l'onere amministrativo non è sproporzionato e se la persona interessata ne assume i costi.

Art. 10 ¹Riservato l'art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante [...]:

Art. 11 ¹La limitazione al diritto di accesso si applica unicamente alle parti di un documento ufficiale la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti dall'art. 10; in questi casi, l'autorità può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deforma il senso e la portata.

Art. 12 ¹I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati.

²Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali; la procedura di accesso è retta dalla presente legge.

LARCH

Art. 7 ¹Gli archivi pubblici sono accessibili a tutti dopo la scadenza di un termine di protezione di 30 anni, fatti salvi gli art. 9, 10 e 11.

²I documenti accessibili al pubblico già prima del loro versamento a un istituto archivistico lo restano anche in seguito.

Art. 8 Il termine di protezione decorre di regola dalla data dell'ultimo documento di una pratica o di un fascicolo.

Termine di protezione prorogato per i dati personali.

Art. 9 ¹Gli archivi classificati in base a nomi di persona e contenenti dati personali meritevoli di particolare protezione sono soggetti a un termine di protezione di 50 anni, salvo che la persona interessata ne abbia autorizzato la consultazione.

²Il termine di protezione prorogato si estingue tre anni dopo la morte della persona interessata. È fatto salvo l'art. 10.

Art. 10 ¹Sentito il servizio che ha versato i suoi documenti, l'istituto archivistico competente può negare o limitare la consultazione di archivi o documenti per una durata limitata dopo la scadenza del termine di protezione, se lo richiede la tutela di un interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione. 2) L'istituto archivistico competente tiene un elenco accessibile al pubblico degli archivi per i quali la consultazione è stata limitata e indica la durata stabilita di tali restrizioni.

Art. 11 ¹I servizi che hanno versato i loro documenti possono, già prima della scadenza dei termini di protezione di cui agli art. 7 o 9 cpv. 1, consentire all'istituto archivistico competente di renderli accessibili al pubblico o autorizzare singole persone a consultarli, qualora, in entrambi i casi, non vi si opponga: alcuna prescrizione legale né alcun interesse pubblico o privato preponderante degno di protezione.

²L'autorizzazione alla consultazione deve essere subordinata a oneri o condizioni se esigenze di protezione dei dati delle persone interessate o altre ragioni oggettive lo giustificano; segnatamente può essere stabilito che i dati personali siano resi anonimi.

Art. 25 ¹È punito con una multa sino a fr. 10'000.- chiunque intenzionalmente rende note informazioni provenienti da archivi soggetti al termine di protezione o in altro modo espressamente sottratti alla pubblicazione.